

## **TITOLO II**

### **STRUTTURE PREPOSTE ALL'ATTIVITÀ ANTIDOPING**

#### **Art. 5**

#### **Commissione Antidoping**

#### **(C.A.)**

- 5.1. Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Antidoping ("C.A."), composta da un Presidente, da un massimo di sei membri, di cui uno con incarico di Vice Presidente, e da un Segretario.
- 5.2. La C.A., al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport:
- a) elabora progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione degli atleti all'uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
  - b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport, avvalendosi anche della collaborazione del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.A.;
  - c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dalla WADA, dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.A. ed effettua specifici studi giuridici sulle normative vigenti in materia di doping, anche al fine di formulare proposte;
  - d) effettua il monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle F.S.N. e dalle D.A.;
  - e) pianifica e attua in piena autonomia i controlli antidoping a sorpresa durante e fuori le competizioni, da effettuarsi tramite la F.M.S.I., nei limiti numerici previsti nelle specifiche convenzioni, in armonia con le iniziative assunte dalle F.S.N., dalle D.A. e dalla Commissione di cui alla legge 376/2000.
  - f) dispone controlli antidoping a sorpresa mirati su propria iniziativa, su specifica richiesta delle F.S.N., delle D.A., nonché dell'Ufficio di Procura Antidoping, da effettuarsi sempre tramite la F.M.S.I.
- 5.3. La C.A. individua direttamente i nominativi degli atleti da sottoporre a controllo antidoping a sorpresa che possono essere disposti in occasione di gare nazionali, di allenamenti, di raduni, nonché al di fuori degli stessi su convocazione.
- 5.4. Per i controlli su convocazione la C.A. può avvalersi della collaborazione della F.I.G.C.. La C.A., tramite telegramma, invia all'atleta e alla F.I.G.C. la convocazione per l'effettuazione del prelievo, che deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per il prelievo stesso. E' fatto carico alla F.I.G.C. verificare presso l'atleta l'avvenuta notifica della convocazione. L'Ispettore Medico della F.M.S.I. incaricato per il controllo deve segnalare all'Ufficio di Procura Antidoping l'eventuale mancata presenza dell'atleta per l'attivazione del procedimento di indagine, avendo cura di informarne contestualmente l'U.G.G.
- 5.5. La C.A. può, nei casi in cui lo ritenga opportuno, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e predisporre senza preavviso l'invio di un Ispettore Medico nel luogo di

svolgimento della gara o dell'allenamento, o in qualunque altro luogo in cui l'atleta sia reperibile. In tale ipotesi, l'Ispettore Medico deve dare comunicazione prioritariamente all'atleta o chi ne esercita la potestà genitoriale, e concedere il tempo ragionevole per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato.

In ogni caso il controllo deve avere inizio entro un'ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo – premiazione, interviste già programmate, altre competizioni nei sessanta minuti, defaticamento, controlli medici, ricerca del rappresentante e/o dell'interprete; in ogni caso l'atleta è tenuto sotto costante osservazione visiva dall'Ispettore Medico, o da persona da lui designata, ed il ritardo può essere dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio l'Ispettore Medico può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell'atleta.

5.6. La F.I.G.C. è tenuta a fornire alla C.A. con la massima tempestività e precisione ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare:

- a) i nominativi dei componenti della Commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con la C.A. e l'U.G.G. Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
- b) i calendari dell'attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno ;
- c) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale e ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;
- d) l'elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi, dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza, nonché dal piano di attività. Gli atleti inseriti in tale elenco sono tenuti a fornire tempestivamente precise e aggiornate informazioni in ordine alla loro reperibilità. Tali informazioni sono tenute rigorosamente riservate ed utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento e la conduzione dei test e distrutte quando non si rendono più necessarie per tali fini.

Di quanto sopra la WADA viene debitamente informata a cura dell'U.G.G.

5.7. Il mancato rispetto di quanto disciplinato al precedente punto 6, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, è oggetto di segnalazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. da parte della C.A., per il tramite dell'U.G.G.

La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa imputabile a responsabilità organizzativa della F.I.G.C. determina a carico di questa l'obbligo di rimborsare alla F.M.S.I. le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo, così come espressamente previsto nella convenzione.

Il mancato controllo per fatti oggettivi non imputabili a responsabilità personali determina la reiterazione del controllo stesso da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

5.8. La C.A. per l'esercizio delle proprie funzioni può chiedere - per il tramite dell'U.G.G.- di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti esterni e mezzi del C.O.N.I.

5.9. La *C.A.* opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce, tra l'altro, criteri, modalità, condizioni e procedure per l'effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso alla F.I.G.C. a cura dell'*U.G.G.*

La *C.A.* può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l'espletamento di specifiche incombenze.

## **Art. 6** **Commissione Scientifica Antidoping** **(C.S.A.)**

6.1 Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Scientifica Antidoping (“*C.S.A.*”) in posizione di piena autonomia. La *C.S.A.* è composta da un Presidente, da un massimo di quattordici membri, di cui dodici scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e due designati dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. e si avvale di un Segretario per il suo funzionamento.

6.2. La *C.S.A.*:

- a) svolge direttamente e/o commissiona ricerca scientifica ed indagini di carattere medico, analitico, psicologico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le proposte di finanziamento, provvedendo infine a diffonderne i risultati;
- b) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico con l'obiettivo di informare e formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
- c) assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare e a valutare la concessione di esenzioni a fini terapeutici, anche in applicazione a quanto previsto all'art. 1, comma 4, della legge 376/2000, su richiesta esaurientemente documentata e avanzata esclusivamente per il tramite delle Commissioni federali antidoping, nel rispetto dello specifico Standard internazionale;
- d) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade nel mondo sul fenomeno del doping nello sport e delle iniziative intraprese a salvaguardia della salute degli atleti;
- e) svolge azione di supporto, consulenza, garante e controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
- f) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. e il Ministero della Salute, rapporti di collaborazione anche con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, con l'Istituto Superiore di Sanità, con i Dipartimenti universitari, nell'ottica di un'azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
- g) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. - tramite l'*U.G.G.* - campagne di prevenzione e di sensibilizzazione per la tutela della salute degli atleti nonché sull'uso e l'abuso dei farmaci nello sport, curandone l'attuazione anche in collaborazione con altre Istituzioni e partners italiani e stranieri;

- h) esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping su richiesta del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.A.

**Art. 7**  
**Ufficio di Procura Antidoping**  
**(U.P.A.)**

- 7.1. Presso il C.O.N.I. è istituito l'Ufficio di Procura Antidoping ("U.P.A."), composto da un Procuratore Capo, da un massimo di otto Procuratori e da un Segretario. L'U.P.A. agisce in posizione di piena autonomia ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alla F.I.G.C. che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal Regolamento. E' altresì legittimata a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal Regolamento, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni.
- 7.2. L'U.P.A. è competente ad indagare:
- a) sull'uso di sostanze vietate e sul ricorso a metodi proibiti da parte dell'atleta;
  - b) sul traffico, sul procacciamento, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;
  - c) sull'istigazione, anche se non accolta, sull'accordo, anche se non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito;
  - d) sulle violazioni accertate e segnalate in applicazione della legge 376/2000;
  - e) sul rifiuto o l'omissione di sottoporsi a prelievo antidoping senza giustificato motivo o il sottrarsi in altro modo.
- 7.3. Il Procuratore Capo coordina l'attività dell'U.P.A., detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più Procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro. I Procuratori designati conducono l'indagine e per il tramite del Segretario curano gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, anche su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale ad effettuare per conto dell'U.P.A. singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarlo nel procedimento avanti i competenti Organi di giustizia federali.
- 7.4. L'U.P.A. inoltre :
- a) ha facoltà di chiedere alla F.I.G.C. ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini ed inoltre, per il tramite dell'U.G.G., di avvalersi dell'ausilio di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni;
  - b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere alle operazioni di sorteggio degli atleti, nonché alle successive fasi di prelievo dei campioni;
  - c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie ritenute penalmente rilevanti, anche ai sensi della legge 376/2000, di cui acquisisce conoscenza;

- d) può richiedere alla *C.S.A.* pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
- e) può sollecitare alla *C.A.* la predisposizione di controlli a sorpresa in caso di ritenuta necessità o utilità;
- f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal C.O.N.I.;
- g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata.

**Art. 8**  
**Comitato Etico**  
**(C.E.)**

- 8.1 Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico (“*C.E.*”), composto da un Presidente e da un massimo di sei membri, di cui uno designato dalla *C.S.A.* ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., nonché da un Segretario.  
Il *C.E.* opera in posizione di piena autonomia e indipendenza quale Organo di consulenza delle strutture antidoping previste nel Regolamento.  
Il *C.E.* è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 1997, n. 162, e successive modifiche e/o integrazioni.
- 8.2. Il *C.E.* svolge la propria funzione di consulenza sulla obbligatoria proposizione di studi scientifici, esprimendo giudizio di idoneità riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici delle ricerche.  
Il *C.E.* esplica la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.
- 8.3. Per specifiche e motivate esigenze il *C.E.* può cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare, i quali parteciperanno esclusivamente ai lavori che ne hanno motivato la cooptazione.
- 8.4. La F.I.G.C. può avvalersi della consulenza del *C.E.* per studi riconducibili alla materia di cui al precedente punto 2. In tali ipotesi il *C.E.* esprime giudizio di idoneità, esplicando la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.
- 8.5. Il *C.E.* opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce protocolli, modalità, condizioni e procedure di propria competenza.  
Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso per conoscenza alla F.I.G.C. a cura dell’*U.G.G.*

**Art. 9**  
**Coordinamento Attività Antidoping**

- 9.1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo dell’*U.G.G.*, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e della WADA, nonché nel rispetto e in armonia con la legge 376/2000.

In particolare l'*U.G.G.*:

- a) svolge attività di coordinamento con le strutture antidoping del C.O.N.I., nonché con le F.S.N. e le D.A. sulla specifica materia;
- b) supporta la *C.A.* nella specifica attività riguardante l'effettuazione dei controlli a sorpresa, tenuto anche conto dei controlli disposti dalle F.S.N., dalle D.A. e dalla Commissione di cui alla legge 376/2000;
- c) riceve le comunicazioni di positività del campione A tramite la F.M.S.I. e attiva la procedura di abbinamento codice/nome per l'accertamento dell'identità dell'atleta;
- d) provvede alle comunicazioni di rito ai fini dell'attività di competenza delle F.S.N. e delle D.A., dell'*U.P.A.*, nonché dell'Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media;
- e) predispone almeno annualmente una relazione statistica generale sulle attività di controllo antidoping portandone a conoscenza la Giunta Nazionale del C.O.N.I. e la WADA;
- e) attua progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione degli atleti all'uso di sostanze vietate e metodi proibiti;
- f) intrattiene rapporti con la WADA e gli altri Enti sulla specifica materia;
- g) chiede pareri alle strutture antidoping del Regolamento negli ambiti di competenza.

9.2. L'*U.G.G.* dispone delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture operanti nell'ambito dell'attività antidoping del C.O.N.I. e per dare pratica attuazione ad ogni iniziativa.

Adotta misure idonee affinché i risultati delle ricerche avviate dagli Organismi antidoping non siano utilizzati impropriamente. Detti risultati saranno comunicati alla WADA, previa presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

9.3. L'*U.G.G.* relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività riscontrate, sui provvedimenti disciplinari adottati dall'*U.P.A.*, nonché sulle sanzioni comminate dagli Organi di giustizia federali e su quant'altro possa riguardare la specifica materia.

## **Art. 10**

### **Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.)**

10.1. L'esecuzione dei controlli antidoping è affidata alla Federazione Medico Sportiva Italiana ("F.M.S.I."), che ha il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo e delle connesse formalità.

Laddove esigenze organizzative lo richiedano, la F.M.S.I. può designare più di un Ispettore Medico. I designati devono sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping e sono tutti responsabili per quanto attiene il rispetto delle procedure.

Ai soli fini didattici, la F.M.S.I. ha facoltà di far assistere un medico tesserato alle operazioni di controllo antidoping, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Ispettore Medico designato.

- 10.2. La F.M.S.I. dispone l'effettuazione delle analisi esclusivamente presso laboratori antidoping nazionali ed esteri accreditati dalla WADA, o altrimenti approvati dalla stessa.
- 10.3. La F.M.S.I. ha il compito di formare e aggiornare gli Ispettori Medici, inseriti in un apposito albo, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, predisponendo ed organizzando adeguati corsi nel rispetto della normativa prevista nello specifico Standard internazionale.
- 10.4. La F.M.S.I. ha facoltà di incaricare Supervisor medici federali con lo scopo di visionare l'operato dei propri iscritti.  
Qualora l'Ispettore Medico designato per le operazioni antidoping fosse assente per causa di forza maggiore, le sue funzioni sono espletate dal Supervisore presente.

### **Art. 11**

#### **Commissione Federale Antidoping e incompatibilità, durata e decadenza**

- 11.1. E' istituita presso la sede federale, la Commissione Federale Antidoping composta da un Presidente, da due Vice Presidenti e da un numero di Componenti, compreso tra sei e dieci, tutti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti.
- 11.2. I compiti della Commissione Federale Antidoping sono quelli riportati nella Appendice "A" del presente Regolamento. **La Commissione si avvale per la esecuzione delle attività ad essa intestate, quando necessario, dei Rappresentanti Antidoping federali.**
- 11.3. L'incarico di componente della Commissione Federale Antidoping **e l'incarico di Rappresentante Antidoping federale** sono incompatibili con incarichi o cariche rivestite in seno alle società sportive affiliate.  
La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente della F.I.G.C. entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico.  
In mancanza, l'incarico conferito decade automaticamente.
- 11.4. I componenti della Commissione Antidoping Federale **ed i Rappresentanti Antidoping federali** non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico.

I componenti della Commissione Antidoping Federale ed i Rappresentanti Antidoping federali restano in carica **un biennio** e possono essere rinominati. In caso di decadenza del Consiglio Federale, la predetta Commissione ed i Rappresentanti Antidoping federali continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nuova ricostituzione.